

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DI TUTTI I COLORI" Occhiobello (RO)

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Di Tutti i Colori" con sede in via Baccanazza n. 13 nel Comune di Occhiobello (Ro). L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifiche dello statuto, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) **Sostenere i migranti nel processo di integrazione sociale, sollecitando la loro responsabilità e aiutandoli a divenire soggetti coscienti e protagonisti dell'affermazione dei loro diritti e doveri.**

Per raggiungere tali scopi l'associazione si impegnerà, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi o anche con l'ausilio di terzi, nel:

- 1) favorire la creazione di iniziative volte alla informazione e alla tutela dei diritti di cittadinanza;
 - 2) gestire sportelli di informazione e consulenza legale per immigrati e sportelli di orientamento ai servizi presenti sul territorio;
 - 3) organizzare e promuovere servizi di consulenza e informazione in genere, corsi di formazione professionale, corsi di lingua e cultura italiana;
 - 4) promuovere iniziative volte al soddisfacimento dei principali bisogni quali assistenza sanitaria, assistenza ai bambini, casa, lavoro.
- b) **Sostenere l'inserimento e l'accoglienza di persone in situazione di svantaggio sociale e disagio, in particolare migranti, donne vittime della tratta e dello sfruttamento ai fini di prostituzione, profughi, nomadi, promuovendo il benessere e prevenendo e rimuovendo, per quanto possibile, situazioni di emarginazione, isolamento, devianza, sfruttamento, conflitto.**

Per raggiungere tali scopi l'associazione si impegnerà, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi o anche con l'ausilio di terzi, nel:

- 1) gestire case famiglia o altri tipi di comunità residenziali o semiresidenziali con caratteristiche e dimensione di tipo familiare;
 - 2) gestire comunità di accoglienza destinate, in modo particolare, a donne straniere, sole o con bambini, inserite in programmi di protezione sociale o in particolare situazione di disagio;
 - 3) fornire assistenza, sostegno e riabilitazione, sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
 - 4) sensibilizzare ed animare la comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
 - 5) promuovere e rivendicare l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate per l'affermazione dei loro diritti.
- c) **Agevolare l'incontro tra persone e gruppi con percorsi culturali diversi, promuovendone le specificità; contribuire alla crescita della cultura della solidarietà, dell'accoglienza e dell'integrazione.**

Per raggiungere tali scopi l'associazione si impegnerà, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi o anche con l'ausilio di terzi, nel:

- 1) promuovere e organizzare incontri, conferenze, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano la consapevolezza e la sensibilità su temi quali: incontro e dialogo fra le culture, pace, nonviolenza, diritti umani, tutela ambientale e altre tematiche affini;
 - 2) promuovere attività finalizzate alla realizzazione di scambi culturali, scambi scolastici fra scuole locali e scuole straniere o associazioni, promuovere viaggi di turismo responsabile;
 - 3) svolgere attività di mediazione culturale presso scuole, ospedali, enti pubblici, ecc.
 - 4) promuovere momenti ricreativi e conviviali fra le culture presenti sul territorio per valorizzare e conoscere tradizioni e culture diverse;
 - 5) promuovere incontri e corsi di approfondimento su diverse tematiche legate alla mondialità, pace e diritti umani, anche presso scuole, associazioni e altro.
- d) **Favorire l'affermazione della giustizia sociale fra i Nord e i Sud del mondo e la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per una società globale rispettosa dei diritti di ogni uomo in ogni luogo.**

Per raggiungere tali scopi l'associazione si impegnerà, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi o anche con l'ausilio di terzi, nel:

- 1) realizzare programmi di mobilità, formazione in Italia e all'estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni;

- 2) promuovere iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata;
- 3) promuovere e realizzare campagne e progetti di Educazione allo Sviluppo;
- 4) promuovere e sperimentare iniziative di economia alternativa e di stili di vita più sobri quali il Commercio Equo e Solidale, i Gruppi di Acquisto Solidale, la Banca Etica ed altro.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 2 categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea tra i propri componenti, è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, comunque in numero dispari.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. contributi e quote associative;
 - b. donazioni e lasciti;
 - c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17

(ConSORZI /Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.